

Risposte alle questioni poste nell'Assemblea Cobas Scuola del 28 agosto 2026

A. Sull'assegnazione dei docenti alle classi.

1 a. La formulazione dei criteri dell'orario delle lezioni deve prima essere deliberata dal C.d.I e poi sottoposta al Collegio?

1 b. E questo va fatto ogni anno? Quindi, prima si riunisce su questo il Consiglio d'Istituto e poi il Collegio Docenti delibera?

Risposta: I criteri per la formulazione dell'orario devono essere deliberati dal C.d.I e il Collegio non deve approvarli, ne prende atto. Può, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio, e quindi in vigore, fare proposte di attuazione pratica, o di scostamenti per casi particolari non contemplati. Per esempio: il collegio può proporre che le assegnazioni dei docenti alle classi vengano discusse dai dipartimenti per fare alla Dirigenza delle proposte di assegnazione concreta.

b: Non è detto che la delibera debba essere fatta ogni anno. I criteri del Consiglio di Istituto, inseriti nel Regolamento, restano in vigore sino a che non si propongano delle modifiche. Il Collegio non delibera i criteri, ma formula proposte concrete sulla base dei criteri generali.

2. Io ho portato la questione delle assegnazioni docenti e della distribuzione alunni, in sede di Consiglio di Istituto, ma non è passata, il consiglio è formato quasi interamente dal team della Dirigente. Purtroppo la situazione in molte scuole è questa... avevo proposto criteri equi per evitare le classi ghetto, e per una rotazione dei colleghi sulle classi difficili.

R: In queste situazioni, bisogna parlare con le colleghe/i più sensibili, ma se nulla si muove, prevarrà la volontà dei dirigenti, sostenuta da un gruppo che ha bisogno di avere l'approvazione del capo. In ogni caso, se i criteri sono discriminatori, si possono contestare, perché in ogni istituzione pubblica i criteri di eguaglianza di trattamento devono essere sempre garantiti.

3a. Rispetto all'assegnazione di un docente a una determinata classe, c'è una tempistica entro la quale la dirigente deve avvisare i docenti? O può comunicarlo anche durante il primo collegio di settembre?

3b. L'assegnazione delle classi ai docenti di sostegno può avvenire dopo varie settimane dall'inizio dell'anno scolastico?

3c. Dopo quanti giorni non si può più cambiare l'assegnazione?

R: a. b. Rispetto all'assegnazione di un docente a una determinata classe, non una c'è una tempistica precisa entro la quale la dirigente deve avvisare i docenti, ma è evidente che l'assegnazione dei docenti alle classi deve essere disposta all'inizio delle lezioni, in tempi congrui con l'inizio delle lezioni. Tuttavia non ci sono norme che impediscono ai dirigenti di cambiare l'assegnazione alle classi anche dopo l'inizio delle lezioni. Purtroppo, quando ci si trova in queste situazioni, non è semplice presentare un ricorso.

c. Per quanto riguarda il limite massimo di spostamento, resta in vigore l'articolo 461 del D.Lgs. 297/1994, che recita: *Art. 461. Norme procedurali. 1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.*

4. Il personale di ruolo in utilizzazione su sostegno nella stessa scuola ha precedenza di assegnazione agli alunni scoperti rispetto al personale di nuova nomina?

Risposta: L'articolo 455, comma 12 del D.Lgs 297/1994 indica che il personale specializzato abbia precedenza su quello non specializzato: *Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con personale eventualmente in soprannumero.* Quindi se il personale di ruolo è specializzato, e quello a tempo determinato è non specializzato, la priorità è garantita al personale di ruolo specializzato. Per il resto, bisogna verificare i criteri deliberati dal Consiglio di istituto di quella scuola: se il Consiglio di Istituto indica tra i criteri di precedenza la graduatoria, o la precedenza del personale di ruolo, allora il personale di ruolo specializzato ha la precedenza sul personale a tempo determinato specializzato.

5. Nel caso di due plessi il docente di sostegno può chiedere l'assegnazione in un plesso o la scelta spetta al DS?

R.: Nel caso di una scuola che abbia più sedi, l'insegnante di sostegno può chiedere l'assegnazione ad un solo plesso, ma la decisione spetta al DS. La decisione non può mai essere discriminatoria, deve fondarsi sui criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto, e in mancanza di una casistica precisa, su criteri oggettivi di funzionamento della scuola.

6. L'assegnazione dei docenti ai plessi - se l'istituto ha più plessi - segue criteri deliberati dal collegio o è prerogativa del Ds?

Risposta: Sì, il DS deve seguire sempre i criteri deliberati dai consigli di istituto e le eventuali proposte del collegio docenti, se non ci sono motivi particolari specifici (che deve indicare) per discostarsene. Solo nelle scuole che hanno sedi su più comuni, la questione dell'assegnazione ai diversi plessi e sedi diventa di competenza della contrattazione d'istituto, e quindi delle RSU.

7. Una volta modificati i criteri per la formazione delle classi da parte del collegio, i criteri tornano in sede di Consiglio di Istituto per una nuova delibera?

Risposta: Il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali sulla formazione delle classi, sull'assegnazione dei docenti e sulla formulazione dell'orario. Il collegio formula proposte sulla base di tali criteri generali. Se il collegio delibera di modificare i criteri, in teoria il Consiglio dovrebbe recepire questi criteri, altrimenti si crea un conflitto istituzionale, in cui il Consiglio di Istituto risulta l'organo prevalente.

Viceversa, quando il Consiglio di Istituto modifica il PTOF elaborato dal Collegio docenti, commette una scorrettezza istituzionale perché invade il campo della didattica, che è di competenza del collegio.

B. Sul potenziamento

1 a. E' possibile avere il riferimento normativo della competenza del collegio sul potenziamento?

Risposta: Ci sono tre chiari riferimenti normativi. Il primo è l'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 297/1994, che afferma che il collegio docenti ha competenza in materia didattica, come abbiamo visto.

Il secondo è l'articolo 1, comma 7 della legge 107/2015 che prevede gli obiettivi formativi dell'organico dell'autonomia, che comprende il potenziamento dell'offerta formativa:

Le istituzioni scolastiche (...) individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, (...);*
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;*
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;*
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (...)*potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;*
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;)*

E così via: il comma riportato integralmente nella scheda allegata.

Sono tutti obiettivi didattici; quindi la determinazione dell'organico di potenziamenti è di competenza del Collegio, che ha competenza generale in campo didattico, in base all'art.7 del D.Lgs. 297/94.

Il terzo riferimento normativo è dato dall'articolo 3, del D.P.R. 275/1999. In particolare il comma 2 indica che il piano dell'offerta formativa, che è elaborato dal collegio comprende il potenziamento dell'offerta formativa come sua parte integrante:

Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa).

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

*2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. **Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:***

- a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;*
- b) **il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.***

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione

scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Il comma 4 indica che il piano dell'offerta formativa, comprensivo del potenziamento è elaborato dal Collegio docenti:

4. **Il piano è elaborato dal collegio dei docenti** sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

2. Dove è scritto che il collegio decide per quante ore e a quali attività destinare il potenziamento?

R: il problema nasce proprio dal fatto che le norme (art. 1 comma 7 Legge 107/2015, CCNL 2019/2021, articolo 43, commi 11, 12, 13) prevedono che il potenziamento dell'offerta formativa possa impiegato per realizzare gli obiettivi didattici, per le supplenze (per la parte non utilizzata in progetti) e per le attività di organizzazione della scuola e di collaborazione con il dirigente, senza fissare nessuna misura di ripartizione. E' perciò che deve essere il collegio docenti a deliberare le ore necessarie a realizzare gli obiettivi didattici (che è la finalità primaria del potenziamento), lasciando le ore residue per le supplenze brevi e per l'organizzazione della scuola. Invece si verifica che nella pratica sono i dirigenti a decidere l'utilizzazione del potenziamento, senza investire il collegio di una competenza che è propria dell'organo collegiale.

C. Sul piano annuale delle attività

1. Nel piano delle attività della mia scuola sono state inserite:

- **1 ora per Commissioni Progetti/Accoglienza/ Gite ecc., ma queste cose non dovrebbero esserci nel PdA.**

- **varie ore per organizzare Scuola Aperta, che è marketing e secondo me non può andare nel PdA, ma dovrebbero essere volontarie ed essere messe a pagamento**

-**varie ore per modificare il Curricolo in base alle nuove indicazioni. Queste ore possono essere considerate estensioni del Collegio e quindi considerate tra le ore per il Collegio? Sapendo che il Collegio voterà sì a tutto, come ci si può tutelare? Il Piano delle attività così concepito supera anche le 40+40. Come tutelarsi da tutte questi inserimenti illegittimi?**

In questi casi il Collegio può modificare il piano, eliminando alcune attività, o specificando che sono attività aggiuntive oggetto di incarichi per chi dà la disponibilità a svolgerli.

L'articolo 43, comma 4, afferma che il piano di lavoro può *prevedere anche attività aggiuntive*. Ma in tal caso il dirigente deve fare le lettere di incarico, che devono indicare il compenso per quell'attività. Ma un dirigente a settembre non può indicare il compenso, che è oggetto di contrattazione d'istituto: la dizione usata dai dirigenti per aggirare l'ostacolo, per tale incarico il compenso sarà stabilito dal contratto di istituto ha lo stesso valore giuridico che avrebbe un contratto di affitto senza determinare il costo. Incarichi del genere sono nulli e andrebbero respinti al mittente. Ma invece spesso vengono accettati in silenzio.

2a. La nostra DS, l'anno scorso, ha modificato più volte date e orari presenti nel piano delle attività, causando disagi anche se le convocazioni venivano fatte 5 gg. prima della nuova data. In che misura può farlo?

2 b. Da noi i 5 giorni di preavviso per le riunioni spesso comprendevano giorni non lavorativi - fine settimana- riducendo ancor di più la possibilità di informazione su delibere e di approfondire vari temi.

La norma non specifica che i cinque giorni di preavviso debbano essere lavorativi, e quindi si intende cinque giorni comprensivi delle festività.

3. Io a volte ho ricevuto preavviso il giorno prima (...):

R: In questi casi non si è obbligati a partecipare, si può comunicare che, in mancanza di comunicazioni da parte della scuola, si è preso un altro impegno.

4. E' possibile che vengano tolte le ore dei dipartimenti per fare aggiornamento?

E' possibile, ma deve essere il collegio ad approvarlo. Se il collegio ritiene che non si possano ridurre le ore dei dipartimenti, propone un emendamento alla proposta del piano annuale.

D. Sulla formazione obbligatoria.

1. I corsi di formazione obbligatori non si dovrebbero fare in orario di lavoro?

RISPOSTA: Sì, tutti i corsi di formazione deliberati si devono svolgere in orario di lavoro, e perciò devono essere definiti nel piano di formazione annuale, che è parte del piano annuale delle attività. L'articolo 36, comma 5, recita: *I corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.*

2. Vorrei sapere quale riferimento normativo può essere richiamato per non svolgere un corso di formazione votato a maggioranza.

R.: Ci sono tre norme che si possono citare per difendere la possibilità di non svolgere un corso di formazione deliberato a maggioranza da un collegio docenti: il primo è l'articolo 33 della Costituzione; il secondo è l'articolo 1 del D.Lgs. 297/21994; il terzo è l'articolo 30 del CCNL 2019/2021.

L'articolo 33 della Costituzione recita: *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.*

Questo è l'articolo che resta un baluardo insuperabile a ogni intento di imporre dei corsi di formazione che le scuole potrebbero voler imporre ai docenti, considerandoli semplici esecutori di direttive intellettuali imposte dall'alto.

L'articolo 1 del D.Lgs. 297/21994 recita:

Art. 1. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.

1. *Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.*

2. *L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.*

3. *È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.*

Come si potrebbe garantire l'autonomia professionale e di ricerca, imponendo ad un insegnante di seguire un corso da seguire, se non ne ha alcun interesse, e non lo ritiene proficuo alla sua crescita professionale e alla piena formazione della personalità degli alunni?

L'articolo 30 del CCNL 2019/2021 recita:

1. *Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.*

2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994.

3. **La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., nel rispetto della libertà di insegnamento.** Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. **I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.**

4. Il presente articolo abroga l'art. 24 del CCNL 19/04/2018.

Pare chiaro che gli obblighi di lavoro del personale, che comprendono anche l'obbligo di formazione permanente, si possano svolgere anche attraverso attività autonome, e partecipando a incontri di formazione e crescita organizzati da molteplici enti di ricerca, studio, divulgazione, accreditati dal Ministero e non accreditati, e ad eventi, come dibattiti, conferenze, corsi, spettacoli, concerti, ecc. E che chi non ha intenzione di usare l'intelligenza artificiale a scuola non sia obbligato a seguire un corso di formazione sull'intelligenza artificiale, tanto meno quello scelto dalla scuola di servizio, che potrebbe essere di dubbia qualità.

3 a. Da noi vorrebbero fare 30 ore di formazione

3 b. Anche da noi, tutte e 30 AI

La proposta non è illegittima, ma deve essere il collegio ad approvarla. Abbiamo detto che le norme del CCNL (art. 36 e 44) sull'obbligo di formazione sono scritte molto male e si prestano ad essere male interpretate, imponendo obblighi di formazione specifici, il che violerebbe la libertà di insegnamento che deve essere sempre tutelata. Perciò bisogna chiedere chiarezza al momento della predisposizione del piano annuale e della delibera collegiale. Nell'approvare una qualsiasi proposta, è opportuno specificare se il piano della formazione obbliga chi lo vota. E in questo caso, occorre chiarire che, fissato un tetto di ore da dedicare alla formazione, chi non aderisce al piano di formazione proposto, debba svolgere un pari numero di ore di formazione giustificando l'attività svolta. Per esempio si può indicare nella delibera, e quindi nel PTOF, che, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, i docenti che non partecipano ai corsi deliberati dal collegio, possano svolgere la formazione in modo autonomo, delle attività di formazione, purché rientrino in uno dei seguenti ambiti: - contenuti disciplinari (per i docenti) o competenze richieste per il profilo di appartenenza (ATA); - aspetti didattico-pedagogici; - organizzazione generale della scuola; - integrazione degli alunni diversamente abili. (elenco non esaustivo)

Nella scheda che abbiamo preparato proponiamo di introdurre nel contratto di istituto una clausola che regola l'obbligo di formazione riconoscendo la libertà di insegnamento.

4. Ho sempre saputo che una delibera del collegio vincoli tutti. Ho capito male, così non è? Perché 30 ore sull'AI? Non mi pare ci siano quantità di ore stabilite.

La collega che riferiva di una scuola dove si è deciso di fare 30 ore di formazione in un anno. L'unica misura è fissata dall'articolo 44, che indica di usare per la formazione obbligatoria le ore residue delle riunioni collegiali (40+40). Per il resto, ribadiamo che una delibera del collegio può essere vincolante, ma non può mai violare la libertà di insegnamento. Perciò è necessario intervenire e proporre emendamenti concreti alle delibere, che salvaguardino la libertà di formazione funzionale alla crescita professionale di ogni insegnante.

Quello che non dovrebbe capitare è che un insegnante voti un piano annuale di formazione, senza che sia specificato nulla, e poi, quando questo corso deve essere svolto, chieda di non partecipare. Perché è chiaro che in questi casi si dà luogo a obiezioni e contenziosi. La richiesta va fatta contestualmente alla delibera collegiale, per chiarire la propria non adesione a determinati corsi che vengono proposti a delibera.

5 a. Sarebbe legittimo proporre una mozione da votare che preveda la possibilità di stabilire un tot di ore di formazione che ogni docente decide in autonomia di svolgere dove e come vuole?

5 b. Negli anni scorsi nel mio collegio abbiamo votato un tetto di sedici ore di formazione obbligatoria.

Questa soluzione potrebbe adottarsi nel caso in cui ci siano dissensi da parte di una o più docenti al piano di formazione proposto. E sarebbe in perfetta coerenza con quanto abbiamo sostenuto, proponendo una lettera sistematica delle norme di legge e contrattuali. Una delibera che determini un numero di ore di formazione obbligatoria per tutti i docenti (senza oltrepassare le 80 ore annue complessive indicate dall'articolo 44 del CCNL 2019/2021) indicando dei corsi come facoltativi è sicuramente legittima ed è rispettosa della libertà di insegnamento.

5. L'opzione di minoranza, può essere presentata fino a approvazione del PTOF, quindi in questo lasso di tempo, se un docente non approva il piano di formazione, è comunque costretto alla formazione "ufficiale" del Collegio? Nella scuola dove andrò tra qualche giorno la formazione viene inserita nel piano annuale delle attività quindi come obbligo di servizio.

R. L'opzione di minoranza si deve presentare subito, quando si sta deliberare un progetto didattico, o l'adesione ad un'iniziativa istituzionale, o l'Open day, o il piano di formazione. Prima di presentare l'opzione di minoranza, si propone un emendamento alla mozione, che contempli la possibilità dei singoli docenti o gruppi di operare in altro modo, ma se l'emendamento non passa, viene presentata l'opzione di minoranza, che deve prevedere un'alternativa alle proposte del dirigente o della maggioranza del collegio. Si deve arrivare con le idee chiare al collegio docenti, anche rispetto a percorsi di formazione annuale.

6. Si spiegava che la maggioranza che vota un corso formazione non obbliga l'altra parte a seguire il corso medesimo, corretto?

R.: Questa è la nostra posizione a difesa della libertà dell'insegnamento e della formazione, e delle minoranze, che confligge con il tentativo in atto di omogeneizzare la categoria per appiattirla e renderla recettiva di direttive altrui. Crediamo di aver argomentato con precisi riferimenti normativi.

7. La DS inserisce la formazione all'interno del piano delle attività rendendola obbligatoria. Come è possibile svincolarsi dalla formazione approvata a maggioranza dal Collegio?

R: In ogni caso se non viene accolta un emendamento ad un piano coattivo, si fa valere l'opzione di minoranza, che è prevista per qualsiasi attività didattica e formativa, purché non si tratti di una riduzione di obblighi contrattuali.

8. Quindi, il semplice inserimento del Piano di formazione dei docenti nel PTOF non obbliga i docenti a partecipare alle attività formative?

No, non obbliga. Resta sempre l'opzione di minoranza, prevista dall'articolo 3 del DPR 275/1999.

9. Se le attività funzionali all'insegnamento programmate per l'anno scolastico risultano inferiori alle 40 ore previste dal CCNL, le ore residue devono essere obbligatoriamente destinate ad attività formative? In caso affermativo, con quali modalità deve essere assolto e documentato?

R. Nessun insegnante è mai stato obbligato a svolgere tutte le ore di formazione se non sono comprese nel piano annuale delle attività. Gli obblighi coincidono con le attività previste nel piano, e con gli obblighi individuali contrattuali.

10. Prendere una seconda laurea può essere considerata formazione?

R.: Certo. La frequenza di un corso universitario va inserita subito perché sia inserita come opzione di minoranza al piano di formazione. Ed è esplicitamente contemplata dall'articolo 36, comma _ del CCNL 2019/21.

11. Sono d'accordissimo: Le "prese di parola" nei collegi sono fondamentali per spostare l'asse di senso e a favore di una reale libertà di insegnamento/formazione.

F. Sui collegi a distanza

1 a. Per i docenti che hanno molte classi, sarebbe conveniente fare i GLO a distanza, e i consigli di classe.

1 b. Si dimentica però che ci sono docenti che lavorano anche a 60 km di distanza. Significa, quando ci sono i consigli, partire alle 6 del mattino e tornare alle 8 di sera. Pagandosi i pasti, naturalmente.

1 c. Esattamente, magari con classi sparpagliate in diverse sezioni e quindi in giorni diversi

Sicuramente fare riunioni a distanza è molto più comodo e fa risparmiare i docenti che abitano lontano dalla sede di lavoro, ma il problema che abbiamo sollevato noi nel contesto del discorso sull'indebolimento dei poteri del collegio è che con le riunioni a distanza, è facile che i collegi si trasformino definitivamente i organi di ratifica di ciò che decidono i dirigenti scolastici e quindi perdano definitivamente potere decisionale attivo.

Se i collegi a distanza fossero stati fatti in un altro contesto, e garantissero la partecipazione di tutti i componenti, allora il discorso cambierebbe.

Diverso è il discorso dei consigli di classe, soprattutto se si tratta di riunioni di discussione o elaborazione di un programma. Il problema delle riunioni a distanza riguarda innanzitutto il collegio docenti, che deve deliberare su questioni fondamentali come il piano annuale delle attività, il piano di formazione, il piano dell'offerta formativa, compreso il potenziamento, o l'assegnazione alle classi.

2. Il collegio a distanza è deliberativo o no?

Un collegio a distanza può essere deliberativo se il Consiglio di Istituto ne regola il funzionamento, con una specifica integrazione al Regolamento d'Istituto.

3. Il dirigente può obbligarmi a tenere la telecamera accesa durante le riunioni on-line?

In assenza di una specifica norma del Regolamento d'istituto. In ogni caso, non è obbligatorio che tu abbia una telecamera a disposizione e funzionante di tua proprietà. Dipende anche da come si esprime su questo aspetto il Regolamento d'Istituto che si approva.

4. Il collegio docenti in presenza è già depotenziato e spesso è un semplice organo di ratifica dei punti dell'o.d.g, inoltre il volto è palese. Cosa cambia se lo si fa online? Forse mi sono perso qualcosa.

R: Quello che stasera abbiamo sostenuto è i collegi a distanza possano azzerare le possibilità di libera espressione dei docenti, visto che chi organizza, può silenziare e non dare la parola a chi la chieda. Anche su questo saranno fondamentali le norme dei regolamenti di istituto sul funzionamento delle riunioni a distanza degli organi collegiali.

G. Sull'Intelligenza Artificiale

1. Sono quindi libera di non usare l'AI nella didattica, anche se il collegio docenti lo delibera? Perché ci è stato detto di integrarla nella programmazione?

Risposta: assolutamente SI; per la libertà insegnamento, costituzionalmente sancita e tutelata. Si può presentare anche l'opzione minoranza per non aderire ad una posizione della maggioranza del Collegio docenti.

Lo dicono chiaramente le Linee guida e le circolari successive. i materiali si trovano su cobasscuolapalermo

Anche nel caso in cui si sia soli, si può comunque presentare mozione di minoranza

2. Esiste una data entro cui una scuola debba dotarsi del regolamento sull'IA? La proposta va subito messa nel primo collegio di settembre, come ha fatto la nostra DS? La proposta va subito messa nel primo collegio di settembre, come ha fatto la nostra DS?

Risposta: Non c'è una data ma la scuola deve dotarsi di un regolamento prima di attivare progetti sull'IA a scuola

3. Esiste il decreto attuativo per il registro elettronico?

La dematerializzazione trova il proprio fondamento normativo nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), emanato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2006.

Il Decreto prevedeva un decreto attuativo per la scuola e per il registro elettronico, che non è mai stato emanato

I. Altre questioni sollevate:

1. Quali sono le deroghe alla nomina dei supplenti per assenze inferiori ai 10 gg? Nella mia classe, a fronte della presenza di tre alunni con disabilità grave che necessitano di un rapporto 1:1 durante tutto il tempo scuola, sistematicamente non si è provveduto a nominare, anche nel caso in cui i docenti assenti in contemporanea fossero due.

R: La nomina dei supplenti è sempre possibile quando la nomina di un supplente è necessaria per assicurare il servizio e l'attività didattica. Se in organico sono previsti più insegnanti in copresenza nella medesima classe, per la presenza di più allieve/i in situazione di grave disabilità, , quando uno solo si assente e non è possibile sostituirlo con personale interno specializzato, appare necessario nominare un supplente.

2. E' lecito da parte dei Ds richiedere al collegio di dargli la delega per tutto quanto riguarda i rapporti della scuola con enti, imprese, istituzioni, ecc.? Il mio Ds mette sempre questa richiesta all'o.d.g. del primo collegio. Io voto contro. Ma siamo sempre pochi. Chiedo: è lecito???

R.: La richiesta appare come una questione peregrina: l'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti la legale rappresentanza della scuola: *Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.*

Perciò è la norma che gli affida la cura delle relazioni istituzionali con gli altri enti. Questa norma può essere interpretata in modo così ossessivo da un dirigente, che potrebbe riprendere un insegnante se si relaziona con altre scuole, enti locali ecc. senza la sua autorizzazione. Il Collegio non può votare una proposta del genere, non deve dare a un dirigente né il potere che ha già, né maggior potere di quanto le norme gli conferiscano già.

In ogni caso, ciò non significa che il dirigente possa sostituirsi al collegio per decidere le iniziative didattiche, i progetti, le visite guidate, i corsi di aggiornamento o di formazione. Questa scelta spetta al Collegio. Al dirigente spetta l'esecuzione delle delibere, e quindi l'organizzazione delle iniziative deliberate dal collegio docenti.

3 a. Vista l'eccezionale situazione climatica nelle regioni del Sud (e non solo del Sud) e vista la situazione della stragrande maggioranza degli edifici scolastici privi di climatizzazione, è possibile, o pensabile, chiedere di posticipare l'inizio dell'anno scolastico, rimodulando ovviamente i giorni di vacanza durante l'anno?

3 b. In questi casi è competenza del Comune chiudere?

3 c. Sono molto preoccupata per le temperature eccessive nel luogo di lavoro per i docenti e di studio per gli studenti. Immagino che il Collegio docenti non sia il luogo preposto perché non deve deliberare in merito o mi sbaglio? Quale canale collegiale posso attivare oltre alle richieste alla RSU?

3 d. Nel mio Istituto Comprensivo la ds vuole far partire l'anno con orario ridotto causa caldo/mancata copertura delle cattedre e pretendere di farci recuperare l'enorme con l'open day. Io sostengo che non è lecito ma lei insiste ad operare così

R.: a. Per posticipare l'inizio delle lezioni, occorre un intervento della regione che stabilisce una modifica al calendario scolastico ma in tal caso si deve prevedere un recupero, per esempio riducendo le vacanze di Natale o togliendo altri giorni di sospensione delle attività didattiche.

b. Se invece si mantiene l'attuale calendario scolastico, potrebbero intervenire i sindaci dei singoli comuni decretando la chiusura delle scuole per l'allerta meteo nei giorni più caldi, come fanno in occasione di altre allerta meteo o eventi estremi. In questi casi le lezioni perse non si devono recuperare.

Bisogna chiedere uno di due interventi.

c. Il Collegio non c'entra, anche se in quella sede può essere manifestata la preoccupazione e il disagio per le condizioni ambientali difficili. La responsabilità della salute a scuola è del dirigente che opera attraverso il responsabile della salute e della sicurezza (RSPP). Bisogna interessare il responsabile per la salute e la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza affinché nei locali scolastici le temperature siano a misura.

Si può investire del problema anche il Consiglio di Istituto. Ma quest'ultimo potrebbe riadattare l'orario delle lezioni alla situazione ambientale, ma non può modificare il calendario scolastico (ridurre il giorno delle lezioni): potrebbe decidere al massimo di usare i giorni di pausa di sua competenza delle scuole a settembre (decisione che però posticiperebbe di soli due giorni il problema).

d. La riduzione d'orario non può essere operata per decisione unilaterale del dirigente scolastico: sono gli organi collegiali che hanno potere in questo campo. Dobbiamo considerare che la riduzione illegittima dell'orario del personale non solo causa danni all'erario perché i docenti sono pagati per svolgere l'orario delle lezioni stabilito contrattualmente, ma anche che vi è una riduzione delle lezioni per le classi. Né far recuperare con un'attività non obbligatoria e funzionale all'attività didattica come l'Open day è un modo legittimo di recupero: se si riducono le ore di lezioni, devono essere recuperate le ore di lezione. Se un ds opera una riduzione arbitraria dell'orario delle lezioni e fa perdere ore alle classi, va denunciata subito all'Ufficio Scolastico Regionale per danno all'erario.

4. Esiste un minimo e un massimo a livello di temperatura oltre i quali non si dovrebbe andare?

Risposta: Il Testo unico sulla sicurezza, il D.Lgs. 81/08, non fissa assolutamente dei valori di temperatura né minimi, né massimi, per le scuole. Ci sono altre fonti, ma nessuna fissa perentoriamente dei minimi e dei massimi. L'Allegato IV al T.U. nella sezione: Requisiti dei luoghi di lavoro- Ambienti di lavoro 1.9- Microclima, sezione microclima, temperatura dei locali, afferma:

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

5. Le ore di didattica non svolte nelle settimane iniziali devono essere recuperate dal docente e, in caso positivo, con quale modalità?

R.: Perché si configuri l'obbligo di recupero, ci deve essere una delibera del collegio docenti che stabilisce la flessibilità didattica: in questo modo si possono recuperare le non svolte nelle prime settimane in un periodo successivo, ma con un'oscillazione massima di 4 ore settimanali: in ogni settimana non si possono fare meno di 4 ore e nelle settimane di recupero non si possono fare più di 4 ore (D.Lgs. 59/1997, art. 21, e CCNL 2019/2021, articolo 43, comma 9).